

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-414	del 06/06/2012
Oggetto	Sezione Provinciale di Piacenza. Convenzione tra ARPA Sezione Provinciale di Piacenza e Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Scienze per attività di tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18 della L. 24.06.1997, n. 196.	
Proposta	n. PDTD-2012-414 del 06/06/2012	
Struttura adottante	Sezione Di Piacenza	
Dirigente adottante	Biasini Giuseppe	
Struttura proponente	Sezione Di Piacenza	
Dirigente proponente	Biasini Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Contardi Laura	

Questo giorno 06 (sei) giugno 2012 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore del/della Sezione Di Piacenza, Dott. Biasini Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Piacenza. Convenzione tra ARPA Sezione Provinciale di Piacenza e Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Scienze per attività di tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18 della L. 24.06.1997, n. 196.

VISTE:

- la Legge Quadro Nazionale in materia di formazione professionale n. 845/78,
- la Legge 24.06.1997, n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia di tirocini di formazione e orientamento,
- il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L.196/97

PREMESSO:

- che l'Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Scienze ha richiesto la disponibilità di Arpa - Sezione Provinciale di Piacenza ad accogliere tirocinanti in stage formativi e di orientamento;

VISTO:

- che la convenzione, riportata in allegato sub A), quale parte integrante del presente atto, prevede lo svolgimento dello stage secondo le seguenti modalità:
 - 1) durata predeterminata della frequenza,
 - 2) assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per la Responsabilità Civile, a cura del soggetto promotore,
 - 3) tutor aziendale;

CONSIDERATO

- che il costituendo rapporto tra ARPA e gli allievi, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per ARPA;

RITENUTO:

- che le finalità dell'iniziativa in questione corrispondono a quanto previsto dalla vigente normativa;

ACQUISITO:

- il parere di regolarità contabile reso, ai sensi dell'art.8, comma 2, del Regolamento per il Decentramento Amministrativo, dal Responsabile dello Staff Amministrazione, Dott.ssa Manuela Benedetti;

DATO ATTO:

-che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 – 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della L.R. n. 32/93 la dr.ssa Laura Contardi dirigente del Servizio Sistemi Ambientali e referente della Sezione per l'educazione ambientale;

DETERMINA

- 1.di approvare la stipula di una Convenzione tra ARPA – Sezione Provinciale di Piacenza, e l'Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Scienze per l'effettuazione di stage di formazione e orientamento presso la Sezione Provinciale ARPA di Piacenza ;
- 2.di approvare lo schema di convenzione, allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 3.di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(dr. Giuseppe Biasini)

Marca da

bollo

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Scienze, con sede in Ancona, codice fiscale n° 00382520427 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Ettore Olmo Preside della Facoltà di Scienze nato a Torino il.12.4.1942 domiciliato per la carica c/o la sede della predetta Facoltà sita in Ancona, Via Breccie Bianche autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettorale n° 538 dell'8.2.2002;

E

ARPA - SEZIONE PROV. LE DI PIACENZA (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in BOLOGNA - VIA PO, 5, codice fiscale 04290860370 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal Sig. GIUSEPPE BIASINI, nato a CARPI (MO) il 24.08.1952

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante

ARPA - SEZ. PROV. LE. PIACENZA (riportare la denominazione dell'Azienda

Ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ...1... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998 (vedi nota¹) ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196 del 1997.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

¹ Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998 n° 142, art. 1, punto 3 per

l'attivazione contemporanea di stage:

N° dipendenti assunti a tempo indeterminato	N° tirocinanti ospitati in contemporanea
Fino a 5 unità	1
Da 6 a 19 unità	2
Maggiore o uguale a 20 unità	Fino ad un massimo del 10% delle unità

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- L'estremo identificativo dell'assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 3

All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto Legislativo n. 81/08 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.

Il Soggetto Ospitante dovrà inoltre impegnarsi a:

- **rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità.**
- **redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario.**
- **segnalare all'Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest'ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.**

Art. 4.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

La presente convenzione ha la durata di anni UNO a decorrere dalla sua stipula, ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7

La presente convenzione, le cui spese di bollo sono a carico dell'Università viene redatta in due originali e sarà registrata solo in caso d'uso.

Ancona li....., li

N. Proposta: PDTD-2012-414 del 06/06/2012

Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza

OGGETTO: Sezione Provinciale di Piacenza. Convenzione tra ARPA Sezione Provinciale di Piacenza e Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Scienze per attività di tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18 della L. 24.06.1997, n. 196.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Benedetti Manuela, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Piacenza, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 06/06/2012

Il/La Responsabile Amministrativo/a
